

CAMERA DEI DEPUTATI N. 265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, ANDÒ, BALZAMO, INTINI, BUFFONI, CARDETTI, BONIVER, RENZULLI, CONTE, LA GANGA, LENOCI, TIRABOSCHI, BORGOGGIO, DIGLIO, FERRARINI, ALAGNA, ARTIOLI, BARBALACE, POTÌ, MACCHERONI, SAVINO, MORONI, BREDA

Presentata il 2 luglio 1987

Legge-quadro sulle attività sportive in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge già presentata nella IX legislatura si ispira ad una precedente già presentata nel 1978 dai deputati del Partito socialista italiano — primo firmatario l'onorevole Aniasi — e tiene conto sia del confronto che da allora si è aperto con il mondo sportivo nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche, sia dei dibattiti che ne sono seguiti. A tali confronti hanno portato un utile contributo da un lato il Comitato olimpico nazionale italiano, con le società sportive, gli enti di promozione, la stampa specializzata, e dall'altro, le forze regionalistiche e autonomistiche. Un confronto-dibattito teso a sviluppare nel Paese un ampio processo di sensibilizzazione, di informazione e di iniziative per favorire l'accesso di tutti alla pratica sportiva. Un confronto che ha trovato ampia espressione nella Conferenza nazionale di Organizzazione dello Sport tenutasi a Roma nel 1982.

L'esigenza di una legislazione nazionale di principi è sottolineata dalla emanazione da parte delle regioni di una vasta, articolata ma alcune volte contraddittoria legislazione in materia sportiva e dalla istituzione da parte dei comuni medio-grandi di servizi sportivi.

Una disciplina di principio è necessaria innanzitutto per modernizzare gli apparati dello sport agonistico ed adeguare i loro ordinamenti a principi costituzionali e ad esigenze sociali sempre più diffuse. Tale normativa di principio potrà guidare le regioni e gli enti locali nell'opera autonoma di disciplina e di gestione politica dei settori sportivi di loro competenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Riteniamo utile limitarci a chiarire i principi generali che ci hanno guidato nelle scelte e nella formulazione delle norme.

Nel titolo I della proposta vengono affermati i principi generali sui quali si impernia il complesso normativo.

L'effettivo riconoscimento del diritto del cittadino alla pratica sportiva si ottiene con la realizzazione dell'obiettivo dello « sport per tutti i cittadini ». Il Consiglio d'Europa, sottolineando la necessità di valorizzare tale diritto, lo ha identificato nelle « svariate e numerose forme di sport che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione » (cfr. Risoluzione n. 41 del 24 settembre 1976 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa). L'azione politica che ne consegue si basa sui particolari connotati dello sport italiano, che si avvale di un modello organizzativo fondato su società sportive cui si aderisce volontariamente. In particolare, l'associazionismo sportivo, forza trainante dello sviluppo sportivo del Paese, deve essere sostenuto per la rilevante funzione sociale che svolge.

Innanzitutto è necessario fissare le competenze dei diversi livelli di governo.

Allo Stato nelle sue diverse articolazioni spetta il compito di predisporre sul territorio una vasta ed efficiente rete di impianti sportivi e di servizi di medicina dello sport, affinché tutti i cittadini possano svolgere l'attività sportiva in ogni sua forma e secondo le finalità liberamente scelte. Essendosi affermato tra i bisogni nuovi di una società che cresce il « diritto allo sport », ad esso si deve rispondere non già in termini corporativi, ma prospettando uno sviluppo di insieme della società italiana. Si creano bisogni nuovi e al tempo stesso crescono altri elementi (come la recrudescenza della violenza che precede o segue gli avvenimenti sportivi, le polemiche sugli arbitri, le questioni connesse al pugilato, ecc.) che concorrono a determinare una situazione da seguire con attenzione e cautela, affinché non degeneri snaturando l'essenza stessa dello sport che è prima di tutto divertimento, salute ed esercizio fisico.

La domanda di sport cresce perché è cresciuta la società. Ciò che un tempo appariva privilegio di pochi è divenuto

diritto generalizzato nella coscienza dei cittadini di ogni età, sesso e ceto sociale: una irrinunciabile occasione di divertimento, di uso attivo del tempo libero, di confronto e di affermazione delle capacità individuali.

Il primo e fondamentale dei principi generali da ribadire è quello attinente alla qualificazione dello sport come fatto di rilievo sociale, sui due versanti del miglioramento fisico-psichico dei cittadini e dell'interesse della collettività (articolo 1), cioè come componente fondamentale dei processi culturali nell'attuale società. Da ciò discende l'ovvia, ma non scontata, conseguenza che il complesso dei servizi sportivi che la Repubblica-ordinamento (Stato, regioni, comuni) offre ai cittadini non costituisce un settore autonomo sganciato dagli interventi pubblici sul sociale, ma rappresenta una parte di esso, da integrarsi e coordinarsi strettamente con il sistema dei servizi socio-sanitari (articolo 3).

In questa chiave è necessario distinguere in modo più preciso la differenza tra l'esercizio dell'attività sportiva svolta per scopi ludici, formativi e ricreativi da quella attuata per fini istituzionalmente agonistici, con referenti in sede internazionale, olimpica e non (articolo 2).

Eguale mente bisogna garantire, nell'ambito di un sistema di servizi sociali di natura sportiva, la libertà di associazione dei privati, sia pure affermando il correlato principio del controllo da parte della mano pubblica ai fini di garantire la collettività (articolo 4).

Consiglio nazionale dello sport.

Le funzioni dello Stato vengono esercitate con la collaborazione istituzionale del Consiglio nazionale dello sport che darà un apporto di cognizioni tecniche e di esperienza sportiva, in grado di esprimere le aspirazioni del mondo sportivo in relazione al manifestarsi di fenomeni sociali ed economici connessi allo sport stesso (articolo 6 e 7).

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, valendosi del Consiglio nazionale

dello sport, assolverà alla funzione di indirizzo e di coordinamento dei soggetti istituzionali che presiedono alle attività sportive.

La costituzione del Consiglio nazionale dello Sport, lungi dal creare rapporti di dipendenza o interferenza nell'organizzazione sportiva, risponde all'esigenza di uno Stato moderno di operare per incentivare con un'opera di educazione civile e sanitaria la pratica sportiva perché diventi stile di vita e di comportamento, finalizzata anche alla tutela della salute.

È infatti compito dello Stato programmare la destinazione delle risorse per gli investimenti e per la relativa gestione.

Il Consiglio consentirà al mondo dello sport di essere elemento partecipe e condizionante di questa attività primaria dello Stato.

L'organizzazione degli interventi punta al rafforzamento da un lato delle autonomie costituzionalmente garantite e dall'altro dell'autogoverno del settore agonistico.

Il ruolo delle regioni (articolo 8) e degli enti locali (articolo 9) risulta infatti esaltato: alle regioni vengono riconosciute le funzioni di normazione-programmazione che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 prevede per gli altri servizi sociali accanto a quelle specificamente attribuite da norme *ad hoc* (tutela sanitaria ed igienica, preparazione professionale, impiantistica, credito, ecc.); agli enti locali viene assicurata la funzione di partecipi delle programmazioni di livello superiore e di gestori, nel concreto ed in collaborazione con le forme associative dei cittadini, dello sport non agonistico.

D'altra parte, proprio in funzione della qualificazione dello sport come servizio sociale, si prevede la possibilità di aggregazione di tale servizio con gli altri e sulle medesime aree che i comuni associati gestiranno sia in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che della legge n. 833 del 1978.

Scuola.

Sempre più rilevante sarà il ruolo della scuola nella realizzazione di una co-

scienza sportiva dei cittadini. Strutture adeguate e operatori qualificati devono essere la premessa di un rinnovato impegno perché le attività fisico-sportive, introdotte sin dalla scuola materna ed elementare, siano parte integrante e non secondaria dei programmi di ogni ordine di studio.

La scuola deve vedere un effettivo inserimento della pratica sportiva che garantisca anche la valorizzazione dell'associazionismo scolastico.

Il processo di rinnovamento della scuola in materia di educazione fisico-sportiva deve necessariamente passare dal completamento della riforma dei programmi d'insegnamento, con particolare attenzione a quello della scuola elementare, nonché da nuove norme di organizzazione dell'insegnamento, con l'introduzione in via istituzionale della pratica sportiva (articolo 10). Premessa indilazionabile della riorganizzazione dell'inserimento dello sport nella scuola sarà la riforma degli Istituti superiori di educazione fisica e la istituzione della Facoltà di scienze motorie.

Di particolare importanza appare il potenziamento dell'attività sportiva universitaria, da svilupparsi nel più ampio contesto della comunità locale, confermando il ruolo dello sport anche quale elemento di integrazione sociale.

La tutela sanitaria delle attività sportive.

Sport e medicina dello sport svolgono una importante azione preventiva al fine di mantenere lo stato di salute inteso non soltanto come assenza di malattia, ma come « stato di completo benessere fisico, psichico e sociale ».

I servizi di medicina dello sport sono indispensabili per la tutela sanitaria delle attività sportive, che a norma delle leggi vigenti richiede precisi e tassativi adempimenti da parte di coloro che praticano o intendono praticare attività sportive.

Da parte dello Stato, ai vari livelli che discendono dal quadro delle competenze previste dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si devono assicurare i

servizi di medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare inserendo tali temi nel piano sanitario nazionale quali « obiettivi prioritari ». Le relative prestazioni sanitarie dovranno essere espressamente considerate « di base », disponibili a tutti i cittadini.

Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive nazionali.

In questo contesto di radicale ma progressivo adeguamento ed ammodernamento, si è ritenuto di dettare poche e sintetiche norme sul Comitato olimpico nazionale italiano: un adeguamento della legge istitutiva, per adattarla alla evoluzione del mondo sportivo.

La democraticità è una caratteristica dell'ordinamento sportivo che a questo deriva proprio dalla volontarietà di chi vi partecipa. Il Comitato olimpico nazionale italiano, pur avendo provveduto ad una revisione della propria organizzazione periferica, tendente ad assicurare una rappresentatività e una partecipazione della base delle società, non ha ancora garantito le opportune interrelazioni tra tutte le forze interessate allo sviluppo della pratica sportiva.

Tale preoccupazione per una più ampia partecipazione deve trovare ulteriore riscontro nell'ambito degli statuti delle federazioni sportive nazionali (per le quali intendiamo ribadire autonomia e severi controlli) e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano, e ciò per assicurare una maggiore rappresentatività a tutte le componenti del movimento sportivo (atleti, tecnici, ufficiali di gara, organi periferici, ecc.).

Nel quadro di un nuovo ordinamento giuridico il Comitato olimpico nazionale italiano dovrà mantenere la configurazione sia di Comitato nazionale olimpico sia di coordinatore dell'attività e della politica delle federazioni sportive nazionali. La configurazione di ente pubblico va resa più funzionale ed efficiente, anche riconfermando tutte le sue competenze, così da evitare che si creino artificiosi ed inutili problemi di duplicazione (articolo 13).

Per gli altri settori (articoli 14 e 15) si è volutamente lasciato, sia pure nei limiti di specifici principi, un'area di autonoma autodeterminazione statutaria ed organizzativa dei soggetti sportivi.

Forze armate.

Le Forze armate, i corsi militarizzati e di polizia possono offrire un ulteriore, notevole apporto allo sviluppo sportivo del Paese con una attività di promozione e di specializzazione.

Attraverso le Forze armate passa la quasi totalità della gioventù maschile del Paese che nel servizio di leva può anche avere l'opportunità di praticare quell'attività sportiva magari irrealizzata nel periodo scolastico.

L'attività promozionale può essere realizzata mediante un'azione di propaganda e la realizzazione di una attività sportiva di massa a carattere volontario, l'apertura degli impianti alla comunità locale, e la collaborazione con la scuola e le società sportive.

L'attività di specializzazione può anche essere attuata mediante la conservazione del patrimonio atletico nazionale nel periodo del servizio di leva, il contributo allo sviluppo dello sport nazionale specialmente nelle discipline sportive delle Forze armate (anche con la costituzione e l'attività di centri di preparazione olimpica) e apporti di carattere tecnico ed organizzativo al Comitato olimpico nazionale italiano ed alle federazioni sportive nazionali (articolo 12).

Enti di promozione sportiva.

Accanto al ruolo del Comitato olimpico nazionale italiano è stato dato assetto (articolo 16) agli enti di promozione sportiva determinando con precisione i loro caratteri e la loro capacità di organizzare società ed atleti non operanti nel mondo agonistico, ancorché praticanti sport ai fini formativo-ricreativi con modalità competitive. A tale riguardo si deve riconoscere il ruolo preminente del

servizio sociale sportivo svolto dagli enti locali.

L'atipicità dei connotati dello sport italiano rispetto ad altri Paesi è certamente un fattore positivo.

L'associazionismo sportivo nel suo insieme deve assicurare l'autonomia dello sport, essenziale alla sua sopravvivenza.

Fissati criteri certi sugli attributi che concorrono a definire la caratteristica di associazione nazionale (presenza reale sul territorio, e non soltanto progettuale, finalità e democraticità), appare opportuno stabilire i meccanismi di valutazione, di sostegno finanziario e di controllo da parte dello Stato, e insieme il diritto a far parte con chiara legittimità, degli organismi di governo dello sport italiano.

Agli enti di promozione sportiva devono essere assicurati, oltre al finanziamento, un preciso riconoscimento — garantendo il loro diritto di individuare le forme organizzative più rispondenti alle proprie funzioni senza far venire meno la natura privatistica della loro configurazione giuridica.

L'unitarietà del fenomeno sportivo pone l'esigenza che gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali trovino forme di collaborazione che, tenendo conto delle caratteristiche delle singole discipline, evitino inutili duplicazioni o dannose concorrenze. La rigidità, le barriere e le separazioni possono disperdere e vanificare gli apporti volontaristici sui quali si regge l'organizzazione delle attività sportive.

Le stesse forze sportive devono individuare e realizzare le opportune forme di rapporto e di accordo per garantire una reale unitarietà.

Società sportive.

Alle società sportive appartenenti sia alle federazioni sportive che agli enti di promozione deve essere assicurato ogni sostegno necessario per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva. Occorre quindi adottare provvedimenti urgenti e concreti per rimuovere le difficoltà che

quotidianamente le società sportive e i loro dirigenti volontari affrontano per svolgere un'attività che spesso è anche un autentico servizio sociale alle comunità (ad esempio: creazione e messa a disposizione di impianti sportivi e di attrezzature sportive; ammissione reale ai mutui dell'Istituto di credito sportivo; servizi di medicina dello sport; tutela sanitaria delle attività sportive; soluzioni dei molteplici problemi fiscali e tributari; intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti organizzativi e adeguati alle loro esigenze, ecc). Fermo restando il principio della libertà delle forme organizzative, si è tuttavia inteso offrire come soluzione opzionale un modulo specifico per le società esclusivamente sportive, e ciò per farle uscire dalle difficoltà poste da una legislazione di diritto comune non certo atta a recepire il fenomeno nelle sue connotazioni peculiari.

Tale modulo, definito come Società d'iniziativa sportiva (SIS) e sottoposto a severi controlli, oltre che all'iscrizione in apposito registro istituito presso le cancellerie dei tribunali (articoli 17 e 29), si connota essenzialmente per tre tratti: 1) società senza scopo di lucro, con conseguente trattamento fiscale di privilegio al pari degli enti di promozione (articolo 25); 2) società a responsabilità limitata; 3) istituti tipici del cooperativismo. Nasce così una nuova forma societaria specificamente prevista per fini sportivi. Questa disciplina consente che si utilizzano anche altri moduli che si ritengono più idonei al conseguimento di finalità più complesse e non solo sportive.

D'altro canto la scelta di un modulo *ad hoc*, sottoposto a specifiche verifiche così come per gli enti di promozione, giustifica i privilegi fiscali, proprio per le garanzie che offre sul versante della esclusiva qualificazione sportiva (ad esempio obbligo del reimpiego degli utili di versamento, in caso di scioglimento, delle sopravvenienze attive ad altre Società d'iniziativa sportiva o enti di promozione).

Si è poi ritenuto necessario classificare le attività sportive in modo da distin-

guere il titolo a cui gli atleti praticano lo sport così da sciogliere anche il nodo della disciplina del professionismo (articolo 18).

La qualificazione di tale forma di pratica dello sport è stata espressa in coerenza con l'accordo raggiunto tra il Governo e le associazioni delle società e degli atleti, definendola come prestazione di opera coordinata, e ciò perché si è riconosciuto che in essa sono inscindibilmente presenti elementi a un tempo di autonomia professionale e di coordinamento all'interno delle società sportive organizzate [articolo 18 lettera a)].

La proposta si qualifica per tratti assai diversificati e di particolare aderenza ad esigenze sociali diffuse e più volte sottolineate dalle organizzazioni sindacali degli atleti. Infatti, pur consentendo alle competenti federazioni di disciplinare i rapporti tra i professionisti e le forme associative sportive, vengono fissati alcuni principi base che daranno nuovo volto a tali rapporti, quali in particolare il rispetto dei diritti costituzionali con, fra l'altro, la conseguente abolizione della clausola compromissoria relativa a limitazioni della libertà di espressione; l'introduzione della contrattazione collettiva con rilievo giuridico; la possibilità di ipotizzare, ferme restando le garanzie sociali ed assicurative, rapporti a tempo parziale propri ormai di molti sport professionistici a livello delle categorie inferiori.

La legge n. 91, che fra l'altro ha istituito una indennità di preparazione e di promozione sportiva, tutela lo sport professionistico, merita di essere ampliata in relazione alle esigenze che si sono manifestate nella sua applicazione.

Norme precise devono poi concorrere ad abolire il cosiddetto « mercato degli atleti », privilegiando al contrario la volontarietà dei trasferimenti ed assicurando d'altra parte una sorta di compensazione economica alla società sportiva privata dell'atleta per il quale si erano affrontate spese di preparazione e di miglioramento tecnico-agonistico (articolo 18, ultimo comma).

Impianti.

Il capo III della proposta affronta il delicato tema dell'impiantistica pubblica e mira a sciogliere i nodi delle tipologie e competenze di costruzione e gestione degli impianti, e della costituzione di un fondo nazionale per la costruzione di impianti sportivi in particolare nel sud.

Un notevole contributo all'incremento degli impianti sportivi è stato dato in questi ultimi anni dalle regioni e dagli enti locali territoriali, soprattutto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha attribuito alle regioni e ai comuni le funzioni amministrative in materia di « promozione di attività ricreative e sportive ».

A fronte di una domanda crescente di sport nel paese, fa riscontro una situazione di gravissima carenza di impianti sportivi e soprattutto di squilibri tra nord e sud.

Per questo sono necessari provvedimenti di intervento volti al superamento degli squilibri esistenti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree periferiche delle grandi città, alle aree congestionate e depresse.

Con carattere aggiuntivo rispetto agli interventi che le regioni possono fare con i propri mezzi di bilancio, derivanti dai fondi di finanziamento dei « programmi regionali di sviluppo », deve essere previsto un « fondo nazionale per gli impianti sportivi » per contributi speciali alle regioni finalizzati alla realizzazione di piani nazionali e al miglioramento degli impianti sportivi.

Tali piani devono articolarsi nel rispetto delle funzioni dei diversi organi istituzionali che discendono dalle competenze secondo la vigente legislazione, per cui:

lo Stato svolga un compito di erogatore dei finanziamenti con funzioni generali di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni attinenti ad esigenze di carattere unitario;

le regioni abbiano compiti di programmazione e di funzione legislativa;

i comuni siano chiamati a partecipare alla programmazione regionale degli interventi e a curarne l'attuazione.

Il Comitato olimpico nazionale italiano può svolgere un'attività di consulenza tecnica allo Stato, alle regioni e ai comuni — come d'altra parte già previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per gli impianti promossi dalle regioni — sia quale rappresentante dell'utenza sportiva sia per la sua vasta e specifica esperienza in materia maturata anche alla luce di quanto si realizza all'estero.

Nel settore degli impianti sportivi si conferma l'urgenza di numerosi provvedimenti cui: la previsione di interventi per gli impianti sportivi nella nuova legislazione meridionalistica; l'inserimento delle infrastrutture sportive di base tra le opere di urbanizzazione previste come indispensabili nelle nuove aree di sviluppo residenziale (assicurando contemporaneamente al finanziamento per le case anche quello degli impianti sportivi di quartiere, allo scopo di evitare ulteriori squilibri); l'incentivazione degli impianti sportivi nelle opere complementari all'attività turistica.

Gli impianti sportivi costituiscono un investimento sociale produttivo, con benefici effetti anche dal punto di vista occupazionale.

In questa prospettiva appare positiva la recente assegnazione all'Istituto per il credito sportivo del 2 per cento delle entrate dello Stato. In questa direzione si dovrà proseguire, nella convinzione che la dotazione di strutture e impianti sportivi pubblici porti ad un innegabile miglioramento della qualità della vita.

Occorre per seguire nel settore l'obiettivo del pieno utilizzo delle infrastrutture, anche mediante il consolidamento e lo sviluppo di forme di convenzionamento tra ente locale-scuola-società sportive-Forze armate.

Gli impianti per l'esercizio della pratica sportiva vengono distinti in impianti di base, impianti di esercizio ed impianti agonistici, a seconda della loro funzione

reale, della possibile utenza e della competenza dei diversi soggetti pubblici (articolo 19).

Gli impianti di base si caratterizzano per essere strutture polivalenti di quartiere ad utenza essenzialmente ludica da parte dei cittadini, affidate per la realizzazione e la gestione al comune e ai consigli circoscrizionali (articoli 19, 21 e 22).

Gli impianti agonistici sono invece quelle strutture di alta specializzazione destinate allo sport competitivo istituzionale ed allo spettacolo sportivo. Tali impianti vengono affidati al Comitato olimpico nazionale italiano ed alle sue federazioni e possono essere dati in comodato o in concessione alle forme associative sportive, utilizzando come parametro di accesso la qualificazione sportiva delle società richiedenti (articoli 19, terzo alinea, 21 e 22).

Nella terza categoria sono compresi gli impianti di un'area particolarmente vasta ed articolata: palestre, piscine, palazzi del ghiaccio, campi per vari sports, impianti scolastici ed universitari utilizzabili essenzialmente per le attività formativo-agonistiche, ma limitatamente impiegabili anche a fini di allenamento e competizione, a seconda della loro conformazione. I soggetti gestori di questi impianti sono i comuni i quali regolano gli accessi, le tariffe per fasce di utenza sociale e curano l'esercizio e la manutenzione (articoli 19 terzo alinea, 21 e 22).

Si delinea così un quadro preciso in cui lo Stato determina gli obiettivi di massima e dà le opportune direttive al Comitato olimpico nazionale italiano per l'impiantistica di agonismo puro, mentre al contrario le regioni programmano le strutture a valenza sociale ed i comuni le realizzano e le gestiscono.

In questo contesto si inserisce nella programmazione territoriale la localizzazione dell'impiantistica sportiva sia pure riprendendo, al fine di snellire le procedure allocatorie, alcune norme già oggi operanti in tema di inserimento sul territorio delle opere pubbliche (articolo 20).

Finanziamento e norme fiscali.

Con le norme previste dall'articolo 5 si vuole dare stabile assetto al finanziamento sportivo pur evitando fondi speciali a destinazione vincolata.

La proposta di legge prevede infatti, coordinandosi con le prescrizioni della legge n. 468 del 1978 sul bilancio dello Stato, un sistema lineare di inserimento tanto nel documento finanziario pluriennale che in quello annuale delle provviste economiche per supportare gli interventi nel campo sportivo, senza tuttavia togliere la governabilità politica della spesa agli organi costituzionalmente responsabili (articolo 23).

Si tende così a creare un sistema di finanziamento che prevede in entrata il complesso dei proventi che affluiscono alla finanza pubblica dallo sport ed in uscita somme non inferiori al prodotto reale delle attività sportive.

Il complesso di tali finanziamenti e degli altri che lo Stato riterrà di porre a disposizione sono ripartiti annualmente sulla base di criteri obiettivi elaborati dal Consiglio nazionale dello sport, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e rimessi alle regioni, ai comuni e al Comitato olimpico nazionale italiano e per l'autonomo esercizio dei compiti istituzionali (articolo 24).

In tal modo si realizza una finanza garantita nell'ammontare ma anche governabile politicamente ai diversi livelli statali, regionali e locali che consente scelte programmatiche ed esecutive.

Accanto all'assetto finanziario dello sport, si è ritenuto necessario prevedere agevolazioni fiscali per gli operatori del settore e per quei privati che impegnino proprie risorse per fini esclusivamente sportivi che, in quanto di rilievo sociale (articolo 1), devono trovare un differenziato trattamento anche sul versante delle imposizioni (articolo 25).

A tal fine è stata prevista la registrazione a tassa fissa dei contratti inerenti l'impiantistica sportiva e le attrezzature

per le regioni, i comuni, il Comitato olimpico nazionale italiano, le società d'iniziativa sportiva e gli enti di promozione e la fissazione dell'aliquota IVA al 2 per cento. Contemporaneamente i soggetti societari sono stati considerati come soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche senza scopo di lucro, ed i conferimenti societari, non producendo gli stessi utili o dividendi (articolo 17, ultimo comma), sono stati qualificati come oneri deducibili.

Che il trattamento privilegiato sia stato previsto nel campo societario solo ed esclusivamente a favore delle società d'iniziativa sportiva e degli enti di promozione, si spiega col fatto che solo per tali soggetti esiste la assoluta garanzia (articoli 16 e 17), attraverso la registrazione o il riconoscimento, dell'esclusività dei fini sportivi e non commerciali.

Nel capo V si sono dettate alcune disposizioni finali che intendono regolare una serie di fenomeni, propri del mondo sportivo, che oggi sono ancora affidati all'improvvisazione e che danno luogo a gravi controversie giudiziarie.

In primo luogo si è voluto fissare il principio della libertà di cronaca o di ripresa televisiva degli eventi sportivi, determinando tuttavia in tre minuti il lasso di tempo che distingue la ripresa dell'evento sportivo dalla produzione di spettacolo sportivo. Quest'ultima comporta infatti, per la sua diversa natura e per i riflessi sugli interessi degli organizzatori delle manifestazioni, accordi economici con gli organizzatori. Per tali accordi si è voluta poi eliminare l'attuale intermediazione delle federazioni sportive, privilegiando invece il ruolo reale delle società che danno luogo alle manifestazioni e lasciano agli organismi federali solo compiti di coordinamento (articolo 27).

È parso anche doveroso regolare il sistema delle sponsorizzazioni svolte da aziende riunite in « pool » per le rappresentative nazionali, e da singoli imprenditori per le società e per le manifestazioni sportive. Pur consentendo utili apporti

economici allo sport, si è inteso evitare quelle forme di pubblicità che soffochino, come oggi accade in alcune discipline sportive, l'immagine della società e degli atleti (articolo 26). In questo delicato campo si è ritenuto infine di vietare ai singoli atleti la stipulazione di contratti di tal genere e ciò per evitare una illegittima disparità di trattamento tra i praticanti di sports individuali e di sports di squadra, sottraendo l'atleta a quelle forme di indiretta ma pesante dipendenza, negativa sia sul piano sociale che su quello tecnico-sportivo, che simili contratti possono produrre. D'altro lato per qualsiasi atleta il diritto di stipulare contratti a fini pubblicitari, in sede di stampa, di televisione e di radio, che gli consentano di utilizzare la propria popolarità senza incidenze negative sul momento sportivo vero e proprio.

Si è ritenuto opportuno razionalizzare il sistema di assicurazione obbligatoria degli atleti e degli impianti mutando le caratteristiche della responsabilità civile automobilistica ma introducendo l'importante correttivo della garanzia anche per l'invalidità temporanea.

Mondo del lavoro.

A tutti i lavoratori deve essere garantita la possibilità di praticare l'attività fisico-sportiva liberamente scelta.

A questo fine è essenziale agevolare le iniziative di aggregazione dei lavoratori assicurare il sostegno alle iniziative dei CRAL e dei circoli aziendali, determinando anche la valorizzazione delle singole capacità decisionali conformemente allo « Statuto dei lavoratori » che stabilisce che « le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori ».

Le organizzazioni sindacali, nella loro azione complessiva volta al progresso della società, possono dare un notevole contributo allo sport per tutti.

Un altro aspetto del rapporto sport-mondo del lavoro è riferito all'inserimento del mondo del lavoro di campioni che hanno dato e danno all'Italia prestigio sportivo. Gli atleti di livello nazionale devono essere messi in condizione di superare serenamente le difficoltà spesso gravi che si frappongono alla loro attività.

Infatti, l'unico sostegno che essi ricevono in Italia viene esclusivamente dagli sforzi dell'organizzazione sportiva, mentre all'estero sono assicurate condizioni idonee ai fini della preparazione e della partecipazione agli impegni sportivi internazionali.

L'istituzione di forme previdenziali e pensionistiche anche per gli atleti dilettanti risponde a criteri di equità. Tramite le federazioni si potrebbero prevedere forme previdenziali e di solidarietà con contribuzione personale diretta o indiretta.

La Facoltà di scienze motorie.

Con l'ordinamento delle attività sportive previsto dalla presente proposta di legge e con le conseguenti leggi regionali, le attività motorie andranno acquistando sempre maggiore rilievo.

Si dovrà operare per far compiere un salto di qualità alla pratica fisica e sportiva, che deve diventare parte integrante della vita dei cittadini di ogni età.

Sempre più sarà perciò richiesto personale docente con alta e specifica preparazione. L'ISEF - Istituto superiore per l'educazione fisica - di cui alla legge 7 febbraio 1958, ha dato buoni risultati. La sua trasformazione, che prevede l'inserimento nell'ordinamento universitario con la costituzione di una Facoltà di scienze motorie, appare opportuna anche per completare il suo carattere interdisciplinare.

Si potrà così dare risposta alla domanda di insegnanti di educazione fisica di ogni ordine e grado, disponendo anche di professionisti la cui preparazione teo-

rica, tecnica e scientifica possa essere utilizzata in ogni settore in cui si esercita l'attività fisica e sportiva, dall'infanzia alla tarda età. È sempre più richiesto infatti personale di alta specializzazione che consenta di far praticare lo sport a tutti i cittadini, anche a coloro che tem-

poraneamente o permanentemente fossero handicappati.

La Facoltà potrà anche preparare laureati che avranno un ruolo importante nelle campagne di educazione sanitaria volte ad una corretta politica di prevenzione e di tutela della salute.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI.

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina la pratica dello sport, nel quadro della politica della prevenzione e della tutela della salute, dello sviluppo della persona nelle attività scolastiche, di ricreazione e di pratica agonistica.

2. Disciplina inoltre l'organizzazione pubblica e gli interventi atti a favorire la pratica sportiva.

3. Le regioni adeguano le proprie norme in materia di sport ai principi della presente legge.

ART. 2.

(Attività sportive).

1. Le attività sportive sono costituite dalla pratica di discipline motorie che comportano l'applicazione di capacità fisico-psichiche e di tecniche particolari nell'esercizio delle attività stesse.

2. Queste possono essere rivolte a fini ludici, formativi e ricreativi ovvero a scopi istituzionalmente agonistici, anche di carattere internazionale.

ART. 3.

(Servizi sportivi).

1. Il complesso dei servizi, delle strutture e degli interventi pubblici diretti allo svolgimento delle attività sportive sono considerati servizi socio-sanitari rivolti al benessere dei cittadini di ogni età.

ART. 4.

(Libertà di associazione per fini sportivi).

1. Nessuna limitazione può essere posta alla libertà di associazione per fini sportivi né alcuna autorizzazione preventiva è richiesta per lo svolgimento delle attività sportive.

2. La pubblica amministrazione deve garantire la sicurezza e la igienicità dei servizi e degli impianti e la idoneità professionale del personale destinato alla gestione dei servizi ed alla tutela sanitaria delle attività della pratica sportiva.

CAPO II.

RIPARTO DELLE FUNZIONI.

ART. 5.

(Funzioni dello Stato).

1. Allo Stato compete la responsabilità di determinare gli obiettivi e la programmazione finanziaria, di fissare gli indirizzi e di provvedere al coordinamento degli enti che provvedono alla organizzazione e alla gestione delle attività sportive e specificatamente delle regioni e degli enti locali.

2. Allo Stato compete inoltre di determinare gli obblighi assicurativi degli atleti e dei tecnici, la determinazione dei profili professionali e gli orientamenti da adottare per l'attività sportiva nell'ambito della scuola e delle forze armate.

3. Le funzioni statali attribuite dalle leggi a specifici organi dello Stato sono demandate al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 6.

(Istituzione e competenze del Consiglio nazionale dello sport).

1. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito il Consiglio

nazionale dello sport (CNS) con funzioni di raccordo tra lo Stato ed il mondo sportivo.

2. Al Consiglio nazionale dello sport sono attribuite le seguenti competenze:

a) predisporre il programma triennale per lo sviluppo dello sport fissandone gli obiettivi generali anche al fine di procedere al riequilibrio territoriale e sociale;

b) individuare i criteri e i parametri per l'attribuzione alle regioni ed ai comuni delle somme destinabili a finalità sportive e formulare indicazioni per l'emanazione di atti d'indirizzo intesi a coordinare le iniziative degli enti locali;

c) formulare le norme tecniche inerenti all'impianistica per la pratica dello sport e caratterizzarne la funzione sociale;

d) proporre le indicazioni intese ad inserire le infrastrutture sportive di base tra le spese di urbanizzazione;

e) formulare le proposte atte all'approntamento dei servizi e dei supporti per l'esercizio delle attività sportive;

f) formulare, su richiesta degli organi dello Stato o delle regioni, pareri sulle iniziative comunque attinenti allo sport;

g) approvare la relazione sullo stato della situazione dello sport in Italia che il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette annualmente al Parlamento;

h) esercitare ogni altra funzione che gli attribuiscono le leggi.

ART. 7.

(Composizione e funzionamento del Consiglio nazionale dello sport).

1. Il Consiglio nazionale dello sport è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno del

Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero della difesa, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero della sanità, e uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

b) sei rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

d) tre rappresentanti delle province designati dall'Unione province italiane;

e) sei rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano;

f) tre rappresentanti degli enti di promozione sportiva;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative.

2. I componenti del Consiglio nazionale dello sport sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione di ciascun ente, e restano in carica cinque anni. Il Consiglio nazionale dello sport si costituisce validamente purché siano designati almeno due terzi dei suoi componenti.

3. Il Consiglio nazionale dello sport approva nella prima seduta il proprio regolamento di funzionamento.

4. Il Consiglio nazionale dello sport è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il Consiglio nazionale dello sport nomina nella seduta due vicepresidenti, scegliendoli uno fra i rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano ed uno fra i rappresentanti delle regioni.

6. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede, valendosi anche della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano, a dotare il Consiglio nazionale dello sport dei servizi e del personale necessari ad assicurarne il funzionamento.

ART. 8.

(Funzioni delle regioni).

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario compete la programmazione delle attività sportive a fini formativi e ricreativi e dei relativi impianti, la tutela sanitaria delle attività sportive e l'igiene degli impianti secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento, per delega, ed il controllo sulle persone giuridiche private, di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile, aventi scopi sportivi ed operanti nel territorio regionale, in forza dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni in materia di credito agevolato di cui all'articolo 109 del medesimo decreto n. 616 del 1977, la determinazione delle figure professionali. L'organizzazione di corsi di formazione professionale, le funzioni urbanistiche e quelle di normazione tecnica specifica inerenti gli impianti sportivi, nonché la eventuale determinazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sportivi.

2. Le regioni nella formulazione dei propri programmi in coerenza con gli obiettivi generali di cui alla lettera a) del precedente articolo 6, delegano lo svolgimento delle attività amministrative di attuazione ai comuni.

ART. 9.

(Funzioni degli enti locali).

1. I comuni, anche consorziati a norma del precedente articolo, svolgono le funzioni di promozione, in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e con le forme associative sportive, o at-

traverso organismi di propria emanazione, delle attività sportive aventi fini di formazione e ricreazione. In particolare essi curano la costruzione, la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di loro competenza, l'organizzazione di corsi di preparazione sportiva, la promozione di attività sportiva e ricreativa per i cittadini, la determinazione delle tariffe di accesso ai servizi sportivi, la localizzazione sul territorio degli impianti anche se destinati all'agonismo.

2. I comuni che abbiano istituito le circoscrizioni previste dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, di norma delegano ai consigli circoscrizionali la gestione degli impianti sportivi di base di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19.

3. Le province, nell'ambito dei programmi regionali, approvano la localizzazione degli impianti sportivi agonistici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 e dei complessi polisportivi d'interesse comunque sovracomunale.

ART. 10.

(La scuola).

1. La scuola assume un ruolo fondamentale per l'informazione, l'educazione e la cultura sportiva dei giovani.

2. L'attività sportiva nella scuola deve svilupparsi mediante fasi correlate ma differenziate nei diversi livelli scolastici in relazione all'età e alla preparazione degli allievi, dando alla stessa il carattere:

a) di attività ludico-motoria e di gioco-sport nella scuola materna ed elementare;

b) di avviamento alla pratica sportiva nella scuola media e di pratica costante delle differenti attività sportive anche a fini agonistici nella scuola secondaria superiore.

ART. 11.

(Tutela sanitaria delle attività sportive).

1. I soggetti gestori delle unità socio-sanitarie locali provvedono ad assicurare

i servizi necessari di tutela sanitaria delle attività sportive, di medicina dello sport e di igiene e sicurezza degli impianti secondo le vigenti disposizioni statali e regionali.

2. I piani sanitari regionali possono qualificare i servizi di medicina dello sport come servizi multizonali.

3. Le certificazioni abilitanti alla pratica sportiva possono essere rilasciate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport.

4. Il Ministro della sanità, udito il Consiglio nazionale dello sport, determina i criteri tecnici generali per gli accertamenti sanitari ai fini delle abilitazioni alla pratica sportiva.

ART. 12.

(Forze armate).

1. Le Forze armate, i corpi militari e i corpi di polizia concorrono allo sviluppo sportivo del Paese consentendo l'utilizzo delle proprie attrezzature e del proprio personale per l'organizzazione delle attività sportive delle comunità locali e scolastiche e facilitando la partecipazione dell'attività agonistica degli atleti durante il periodo del servizio militare di leva.

ART. 13.

(Il CONI).

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è ente di diritto pubblico a struttura associativa, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti e secondo i principi della presente legge.

2. Ad esso compete l'organizzazione e la disciplina delle attività sportive istituzionalmente agonistiche, delle forme associative e degli atleti che le praticano, nonché la costruzione e la manutenzione dei relativi impianti.

3. Il Comitato olimpico nazionale italiano svolge la sua attività anche attraverso le federazioni sportive nazionali.

ART. 14.

(Autonomia statutaria).

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano è retto da uno statuto che ne disciplina l'attività, ne determina gli organi, le modalità della loro elezione ed i modi di funzionamento.

2. Lo statuto del Comitato olimpico nazionale italiano deve prevedere:

a) che gli organi istituzionali siano costituiti dalle federazioni sportive nazionali, e dagli enti di promozione sportiva, dall'assemblea delle federazioni stesse, dalla giunta esecutiva, dal presidente e dal collegio dei revisori dei conti e che ad essi siano attribuite specifiche competenze;

b) che sia assicurato il metodo democratico nella formazione e nel funzionamento degli organi;

c) che la disciplina del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché della contabilità dell'ente sia ispirata, pur con la necessaria snellezza, ai principi della contabilità pubblica;

d) che l'organizzazione degli uffici e la disciplina del personale siano rette da apposite norme, restando demandata alla contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici la determinazione del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico che è recepita da atti deliberatori della giunta esecutiva;

e) che sia prevista un'organizzazione decentrata sul territorio;

f) che siano disciplinati i criteri per il riconoscimento delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, fermo restando il principio che esse devono organizzare sport di carattere agonistico;

g) che siano previste le modalità per la preparazione, la selezione e la parteci-

pazione degli atleti italiani alle olimpiadi e ad altre competizioni internazionali.

3. Lo statuto del Comitato olimpico nazionale italiano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale dello sport, mentre i regolamenti dell'ente sono approvati con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere del Consiglio nazionale dello sport stesso. Il Ministro competente vigila sulla attività del Comitato olimpico nazionale italiano e svolge un'attività di indirizzo, orientamento e coordinamento nell'ambito dell'attività sportiva; i bilanci del Comitato olimpico nazionale italiano sono sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 15.

(Le federazioni sportive nazionali).

1. Le federazioni sportive nazionali sono gli organi del Comitato olimpico nazionale italiano che curano l'organizzazione e la disciplina delle singole attività sportive di carattere istituzionalmente agonistico.

2. Le federazioni sportive sono costituite dalle forme associative ad esse affiliate e sono rette da apposite norme regolamentari approvate dal Comitato olimpico nazionale italiano, si ispirano ai criteri di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, e devono disciplinare la regolamentazione agonistica delle discipline sportive organizzate dalla federazione, i criteri di affiliazione delle forme associative operanti in tale ambito e, se necessario, i criteri di distinzione tra l'attività praticata a titolo professionistico e quella dilettantistica.

3. Le federazioni sportive nazionali sono configurate quali associazioni private di interesse pubblico e rappresentano in sede internazionale lo sport che organizzano.

ART. 16.

(Gli enti di promozione sportiva).

1. Gli enti di promozione sportiva hanno per scopo la promozione e l'organizzazione a livello nazionale di attività sportive e comunque motorie praticate a fini formativi e ricreativi, ancorché occasionalmente con modalità competitive ed a titolo amatoriale o dilettantistico.

2. Gli enti di promozione sportiva sono riconosciuti quali associazioni private di interesse pubblico con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio di Stato, su conforme parere del Consiglio nazionale dello sport, ove in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) il rispetto dei principi democratici nell'ordinamento interno e la volontarietà dell'adesione e del recesso da parte delle forme associative affiliate e degli atleti;

c) la reale presenza organizzata sul territorio di più regioni, secondo i criteri determinati in via generale ogni triennio dal Ministro competente, sentito il Consiglio nazionale dello sport, sulla scorta dei seguenti parametri minimi: presenza in dieci regioni con almeno 1.000 società o circoli e 130.000 tesserati ed un'anzianità di attività di almeno sei anni.

3. Le forme associative affiliate agli enti di promozione sportiva possono svolgere anche attività agonistiche, essendo a tal fine equiparate agli altri soggetti sportivi operanti nell'ambito delle federazioni sportive nazionali ed alle stesse sottoposte.

4. Il Centro universitario sportivo italiano è a tutti gli effetti riconosciuto come ente di promozione sportiva.

5. Al finanziamento degli enti di promozione sportiva può concorrere lo Stato, con determinazioni del Ministro compe-

tente, udito il Consiglio nazionale dello sport, in proporzione alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta e programmata, prendendo a base i dati di riferimento comuni per le federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva.

ART. 17.

(Le società d'iniziativa sportiva).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, coloro i quali intendono associarsi per fini esclusivi di organizzazione e promozione di attività sportive tanto agonistiche che formative-ricreative, possono farlo anche nella forma della società d'iniziativa sportiva.

2. Tali società, costituite come persone giuridiche di diritto privato senza scopi di lucro, devono contenere nella denominazione sociale l'indicazione di società d'iniziativa sportiva.

3. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2472 e seguenti del codice civile in tema di società a responsabilità limitata e quelle di cui agli articoli dal 2523 al 2531 e agli articoli 2540, primo comma, e 2541 del codice civile stesso, che sono qui integralmente richiamate salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. Le società d'iniziativa sportiva acquistano la personalità giuridica al momento dell'iscrizione, nelle forme di cui all'articolo 2330 del codice civile, nel registro delle società d'iniziativa sportiva, istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sede principale. Si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello sport, fissa con proprio decreto il capitale sociale minimo delle società d'iniziativa sportiva, le norme per la devoluzione a fini sociali di eventuali utili e la destinazione delle sopravvenienze attive in caso di scioglimento.

ART. 18.

(Gli atleti).

1. Coloro i quali praticano attività sportive si distinguono in amatori, dilettanti e professionisti.

2. Gli amatori e i dilettanti svolgono l'attività sportiva a scopi di formazione e di ricreazione a titolo individuale o nell'ambito degli enti di promozione sportiva e delle forme associative ad essi affiliati.

3. I dilettanti ed i professionisti praticano l'attività sportiva nell'ambito delle federazioni sportive nazionali e delle forme associative ad esse affiliate, i primi a titolo gratuito ed i secondi con carattere di professionalità.

4. Il rapporto tra le forme associative agonistiche e gli atleti professionisti è disciplinato dalle apposite disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai tecnici addetti alle attività sportive.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente, assunto il parere del Consiglio nazionale dello sport, è tenuto a presentare un disegno di legge di riforma organica della disciplina dei rapporti tra le società d'iniziativa sportiva e gli atleti ed i tecnici professionisti.

CAPO III.

GLI IMPIANTI SPORTIVI.

ART. 19.

*(Tipologia degli impianti
e caratteristiche tecniche).*

1. Gli impianti sportivi pubblici si articolano in:

a) impianti di base, costituiti da strutture elementari con funzione poliva-

lente e destinate essenzialmente alle attività amatoriali ed a quelle genericamente ludiche;

b) impianti di esercizio per la formazione e ricreazione compresi quelli scolastici, costituiti da palestre, piscine, campi da tennis, da pallacanestro, da pallavolo, da atletica, da calcio, da piste di ghiaccio, eventualmente utilizzabili anche al fine dello spettacolo, di allenamento e competizione;

c) impianti agonistici, costituiti da strutture ad alta specializzazione tecnica destinate prevalentemente alla pratica dello sport istituzionalmente agonistico e spettacolare.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale dello sport, determina le norme tecniche generali per la costruzione degli impianti.

3. La disciplina specifica per gli impianti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è determinata dalle regioni mentre la definizione delle norme per gli impianti agonistici di cui alla lettera c) è di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano.

ART. 20.

(Disposizioni urbanistiche).

1. Le aree necessarie per la realizzazione di impianti sportivi sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, fermo restando, senza limiti di tempo, quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; alle opere da realizzarsi da parte del Comitato olimpico nazionale italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre

1971, n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Gli *standards* urbanistici inerenti l'impiantistica sportiva sono fissati, salvo che le discipline regionali non abbiano disposto parametri più ampi, in un minimo di cinque metri quadrati per abitante.

3. I programmi di edilizia pubblica residenziale sovvenzionata devono assicurare, unitamente agli interventi per la casa, la realizzazione di impianti di base nell'ambito della zona in cui vengono erette le strutture abitative; tali impianti, non appena ultimati, sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni.

4. Le opere attinenti gli impianti sportivi, i cui progetti esecutivi sono stati approvati nelle forme previste dalle leggi, sono dichiarate di pubblico interesse ed i relativi lavori indifferibili ed urgenti.

ART. 21.

(Gestione degli impianti sportivi).

1. Gli impianti sportivi fanno parte del patrimonio indisponibile delle regioni, dei comuni e del Comitato olimpico nazionale italiano.

2. Gli enti titolari provvedono alla manutenzione ed alla gestione degli impianti, ivi comprese la custodia e l'esercizio, iscrivendo a bilancio le somme necessarie.

3. Gli impianti agonistici possono essere dati in concessione a società di iniziativa sportiva che presentino i necessari requisiti tecnico-organizzativi, tenuto conto del livello agonistico al quale le stesse operano.

ART. 22.

(Impianti sportivi scolastici).

1. Gli impianti sportivi scolastici o degli istituti universitari, assolve le esigenze della scuola o delle attività sportive universitarie, sono gestiti dal comune nel cui territorio sono ubicati al fine di essere utilizzati dalla cittadinanza.

2. Il comune stabilisce le norme per la utilizzazione degli stessi da parte degli enti di promozione e ricreazione, delle società di iniziativa sportiva e di ogni altra organizzazione avente finalità di favorire la pratica sportiva e le attività agonistiche.

CAPO IV.

FINANZIAMENTO E NORME FISCALI.

ART. 23.

(Bilancio dello Stato).

1. Nel bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono previste le entrate e le spese attinenti lo sport, in correlazione con gli obiettivi generali di politica sportiva approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il Consiglio nazionale dello sport.

2. Nel bilancio annuale dello Stato sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata le somme complessivamente derivanti:

a) dal gettito totale netto delle lotterie e dei concorsi pronostici, anche di futura istituzione, connessi a manifestazioni sportive;

b) dal gettito totale dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

c) dal gettito totale dell'imposta sugli spettacoli sportivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) da contributi di enti pubblici e privati destinati a finalità sportive.

3. Nello stesso bilancio annuale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono stanziare in appositi capitoli le somme destinate al finanziamento delle attività

sportive in misura comunque non inferiore al complessivo ammontare delle entrate di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

ART. 24.

(Riparto degli stanziamenti di bilancio).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei parametri e dei criteri elaborati dal Consiglio nazionale dello sport, propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica il riparto delle somme iscritte in bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, destinate al finanziamento dell'attività sportiva.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica riparte annualmente tali somme tra le regioni, i comuni, il Comitato olimpico nazionale italiano e gli enti di promozione sportiva, fermo restando che una quota pari al 4 per cento del totale resta a disposizione del Ministero per essere destinato a spese impreviste ed al funzionamento del Consiglio nazionale dello sport.

3. Le somme così ripartite sono devolute a cura del Ministro del turismo e dello spettacolo ai soggetti destinatari, confluendo per le regioni nel fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per i comuni nel fondo di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il Comitato olimpico nazionale italiano provvede ad utilizzare le somme attribuitegli per i compiti istituzionali e per il riparto tra le federazioni sportive nazionali.

ART. 25.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle società d'iniziativa sportiva ed agli enti di promozione sportiva si applicano le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, relative all'im-

posta sul reddito delle persone giuridiche di natura non commerciale.

2. Gli atti ed i contratti, nei quali siano parti le regioni, i comuni, il Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di promozione sportiva e le società d'iniziativa sportiva, relativi all'acquisizione, all'alienazione od alla permuta di beni immobili destinati all'attività sportiva, e quelli posti in essere per la costruzione, manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione ed ampliamento di impianti sportivi, nonché quelli relativi al loro uso sono soggetti ad imposta fissa di registro.

3. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta dai medesimi soggetti sugli atti ed i contratti di cui al comma precedente e su quelli relativi alla provvista di attrezzature, materiali ed abbigliamento sportivi, è stabilita nella misura del due per cento.

4. Le somme versate dai soci a titolo di quota associativa o di contributo a fondo perduto alle società d'iniziativa sportiva costituiscono a tutti gli effetti oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; per le somme versate a titolo diverso non si presume il diritto agli interessi di cui all'articolo 43 del citato decreto presidenziale n. 597 del 1973.

5. Le società d'iniziativa sportiva sono esenti dall'imposta di pubblicità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

6. Il Comitato olimpico nazionale italiano e le federazioni sportive nazionali sono equiparati, ai fini fiscali e salvo quanto qui diversamente disposto, alle amministrazioni dello Stato.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 26.

(Intervento dell'industria).

1. Al fine di rendere effettivo l'intervento delle forze produttive nell'ambito spor-

tivo, il Comitato olimpico nazionale italiano, anche attraverso le federazioni sportive nazionali, può addivenire a contratti con singoli imprenditori o società o loro consorzi intesi a pubblicizzare l'uso di materiali od attrezzature ed abbigliamenti sportivi da parte delle squadre rappresentative nazionali.

2. Le società d'iniziativa sportiva, gli enti di promozione sportiva e le altre forme associative sportive possono addivenire a contratti di tale natura ovvero a contratti intesi a pubblicizzare ragioni sociali, marchi, prodotti a condizione che la qualificazione sportiva delle forme associative resti preminente e che le scritte pubblicitarie sui materiali, sulle attrezzature e sugli abbigliamenti siano contenute entro limiti e secondo norme a tal uopo dettate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, udito il Consiglio nazionale dello sport.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi possono altresì stipulare contratti intesi a far patrocinare una gara od una manifestazione sportiva da terzi per scopi pubblicitari.

4. Gli atleti professionisti non possono stipulare contratti del tipo di quelli sopra indicati, ma hanno il diritto di utilizzare la propria immagine individuale per scopi pubblicitari e di svolgere altre attività promozionali, purché non in concorrenza con le parallele attività delle società d'iniziativa sportiva per le quali prestano la loro opera.

ART. 27.

(Diritto di cronaca).

1. Le società radiofoniche o televisive, al fine dell'esercizio del diritto di cronaca, possono, senza aggravii economici, accedere agli impianti sportivi per commentare o riprendere e diffondere brevemente in via esclusiva le fasi salienti di gare o manifestazioni sportive. Tale diritto è fissato in tre minuti per gara o manifestazione per le trasmissioni televisive ed in sette minuti per quelle radiofo-

niche; le trasmissioni televisive non possono essere operate in diretta contestuale alla gara ripresa.

2. La ripresa o la cronaca integrale o comunque più ampia di quella fissata dal precedente comma, tanto differita che contestuale con la gara o manifestazione, devono essere oggetto di preventivi accordi contrattuali tra le società radiofoniche o televisive e le società d'iniziativa sportiva o le altre forme associative sportive che danno luogo alle gare o alle manifestazioni.

3. Le federazioni sportive nazionali curano, ove necessario, il coordinamento di tali accordi emanando le opportune direttive e stabilendo gli idonei contratti per le manifestazioni internazionali da esse organizzate o a cui partecipino le rappresentative nazionali.

ART 28.

(Assicurazione degli atleti).

1. Tutti coloro i quali praticano a qualsiasi titolo attività sportive in impianti pubblici devono essere obbligatoriamente assicurati per i casi di invalidità temporanea, di invalidità permanente o di morte, così come gli atleti che praticano attività agonistiche.

2. I gestori di impianti sportivi tanto pubblici che privati devono essere assicurati ai fini della responsabilità civile per i danni derivabili agli atleti, al personale addetto, agli spettatori o comunque ai terzi in correlazione con l'uso degli impianti.

3. Per le attività sportive anche di carattere amatoriale, il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre con decreto, udito il Consiglio nazionale dello sport, l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile.

4. La tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione sono definite con decreto dal Ministro competente, udito il Consiglio nazionale dello sport.

ART. 29.

*(Registro delle società
d'iniziativa sportiva).*

1. È istituito presso la cancelleria dei tribunali il registro delle società d'iniziativa sportiva che è disciplinato con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Sino all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, si applicano al registro delle società d'iniziativa sportiva le disposizioni vigenti per il registro delle imprese.

ART. 30.

*(Revisione degli assetti istituzionali
del Comitato olimpico nazionale italiano).*

1. Il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano redige entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno schema di nuovo statuto dell'ente, sottoponendolo alle regioni, all'Associazione nazionale comuni italiani, alle federazioni sportive per il loro parere che è espresso entro e non oltre i centoventi giorni.

2. Trascorso tale termine il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano convoca l'assemblea costituente del Comitato olimpico nazionale italiano, cui partecipano le federazioni sportive rappresentate da cinque loro componenti, per l'adozione dello statuto stesso.

3. Entro i successivi novanta giorni si provvede al rinnovo degli organi statutari.

4. Le federazioni sportive che perdano la loro qualità possono trasformarsi in enti di promozione sportiva, mentre la federazione dei cronometristi, quella medico-sportiva e le altre di arbitri o giudici di gara possono trasformarsi in associazioni di diritto comune. Tali associazioni,

ove costituite, partecipano a titolo consultivo, nelle forme previste dallo statuto, alle attività degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano e sono da questo sostenute anche finanziariamente.

ART. 31.

*(Inserimento degli atleti
nel mondo del lavoro).*

1. Le leggi statali e regionali favoriscono l'inserimento degli atleti che cessano ogni attività sportiva nel mondo del lavoro, avendo particolare riguardo alla possibilità di un loro impiego nell'ambito della scuola, dei centri di formazione sportiva ed in strutture similari, ed assicurando la priorità agli atleti che abbiano fatto parte di squadre rappresentative nazionali.

2. Le stesse leggi devono prevedere forme previdenziali pensionistiche anche per gli atleti dilettanti, che devono contribuire direttamente o tramite le rispettive federazioni alla costituzione di fondi di solidarietà mutualistici.

ART. 32.

(Estensione del credito sportivo).

1. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono sostituiti dai seguenti:

« Il credito viene esercitato altresì, nelle forme e con le modalità di cui al precedente comma, salvo diversa disciplina regionale ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a favore del Comitato olimpico nazionale italiano e delle sue federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle società d'iniziativa sportiva.

I mutui sono garantiti con delegazioni di pagamento sui cespiti delegabili di spettanza degli enti riceventi o con la concessione di contributi pluriennali accordati dalle regioni.

L'istituto può concedere mutui anche con l'acquisizione di idonee garanzie reali, mobiliari o immobiliari, personali e fideiussorie, da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fidejussione previste da leggi regionali, purché gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica ».

2. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Gli onorari notarili riguardanti gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti alla metà ».

ART. 33.

(Facoltà di scienze motorie).

1. All'elenco delle facoltà universitarie di cui all'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunta la « Facoltà di scienze motorie » con corso di laurea quadriennale, ed all'elenco delle lauree di cui alla tabella I del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in « Scienze motorie ».

2. Il corso di laurea in Scienze motorie ha finalità pedagogico-sportive per l'insegnamento e la pratica dell'educazione fisica e sportiva nella scuola, e nella società.

3. Tale corso è mirato alla formazione di docenti che in ogni livello della scuola — dalle elementari all'università — affianchino all'insegnamento dell'educazione fi-

sica un'attività di animazione del tempo libero e di introduzione alla pratica sportiva.

4. Il corso di laurea in Scienze motorie deve preparare anche all'insegnamento dell'educazione fisica in forma differenziata e riabilitativa, così da poter essere praticata in ogni stadio della vita — dall'infanzia alla senescenza — ed anche dalle persone minorate.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, sono fissati i titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi di tale corso di laurea.

6. Per i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge la facoltà di scienze motorie è istituita in via sperimentale presso le università degli studi di Messina, Lecce, Perugia, Siena e Pavia, intendendosi integrati di diritto gli statuti di tali Università con la previsione della facoltà stessa e del relativo ordinamento degli studi. Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Senato accademico delle università degli studi interessate, nomina con proprio decreto il comitato ordinatore della facoltà composto da tre professori ordinari e da due associati per l'avvio della facoltà stessa.

7. Per il citato periodo di tempo possono essere conferiti, mediante contratto, incarichi di insegnamento nelle facoltà di scienze motorie anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze di qualificazione culturale degli operatori del settore e della ricettività del mercato del lavoro, fissa per il periodo sperimentale di quattro anni il numero degli studenti che possono iscriversi alla singola facoltà di scienze motorie, su indicazioni delle università degli studi interessate e delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, e previo parere del Consiglio nazionale dello sport e del Consiglio nazionale universitario.

9. Gli Istituti superiori di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958,

n. 88, al termine del periodo di sperimentazione della facoltà di scienze motorie sono soppressi.

10. In sede di formazione del bilancio annuale dello Stato sono predisposte le provviste finanziarie per le spese relative alla facoltà di scienze motorie.

11. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale universitario, disciplina la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in facoltà di scienze motorie.

ART. 34.

(Rappresentative nazionali).

1. Le rappresentative nazionali partecipanti a gare internazionali ed alle olimpiadi sono tenute ad indossare indumenti da competizione recanti i colori tradizionali biancoazzurri e lo scudetto tricolore.

2. Gli indumenti di gara delle rappresentative nazionali non possono recare scritte, simboli o marchi pubblicitari, eccezion fatta per il marchio, nei limiti di centimetri 3×2 del fabbricante gli stessi indumenti.

ART. 35.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni di legge contrastanti con le presenti norme ed in particolare, la legge 16 febbraio 1942, n. 426.